Protocollo RC n. 2689/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì quindici del mese di giugno, alle ore 15,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	Alemanno Giovanni	Sindaco	8	Corsini Marco	Assessore
2	Cutrufo Mauro	Vice Sindaco	9	DE PALO GIANLUIGI	"
3	Antoniozzi Alfredo	Assessore	10	Gasperini Dino	"
4	AURIGEMMA ANTONIO	"	11	GHERA FABRIZIO	"
5	Belviso Sveva	"	12	Lamanda Carmine	"
6	BORDONI DAVIDE	"	13	Visconti Marco	"
7	CAVALLARI ENRICO	"			

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S)

Deliberazione n. 198

Convenzione tra il Comune di Roma e la Società EURO S.r.l. per il completamento del programma degli interventi di riqualificazione dell'area della Stazione di San Pietro previsto dal Piano di Assetto approvato con l'Accordo di Programma del 1° agosto 1997. Ulteriore differimento dei termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazione di cui agli artt. 9 e 10 dell'atto integrativo sottoscritto in data 15 settembre 2005 a rogito Notaio Russo rep. 8560/2424.

Premesso che il Comune di Roma e la Società Roma Duemila S.p.A. (in rappresentanza di F.S. S.p.A.) hanno stipulato in data 10 dicembre 2001, con atto a rogito Notaio Castellini, rep. 64466/12478, la Convenzione per l'attuazione del Programma degli Interventi per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area ferroviaria della Stazione San Pietro, in esecuzione dell'Accordo di Programma del 1° agosto 1997, approvato con Ordinanza del Sindaco n. 428 del 1 settembre 1997, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 – I Parte – del 30 settembre 1997;

Che con atto a rogito Notaio De Luca, del 16 maggio 2002, rep. 135919/15679 regolarmente registrato e trascritto, R.F.I. S.p.A. (in rappresentanza di F.S. S.p.A.) ha ceduto alla EURO S.r.l. l'intero intervento oggetto della Convenzione del 10 dicembre 2001;

Che, pertanto, la EURO S.r.l. ha sottoscritto in data 17 gennaio 2003 la Convenzione a rogito Notaio Russo, rep. 5898/1334, subentrando in tutte le posizioni giuridiche, patti, vincoli, posizioni obbligazioni reali e quant'altro derivante dalla originaria Convenzione stipulata in data 10 dicembre 2001, a rogito Notaio Castellini;

Che la citata Società, con istanza del 29 luglio 2003, ha presentato un nuovo progetto relativo all'edificio polifunzionale privato per attrezzature di servizio richiedendo, ai fini dell'approvazione dello stesso, l'attivazione della procedura di cui all'art. 4 della L. n. 396/1990, dichiarando inoltre consapevole che in caso di esito positivo sarebbe stato necessario modificare i patti convenzionali anche per adeguare i contributi concessori in rapporto ai vigenti parametri;

Che il predetto progetto è stato approvato nella Conferenza di Servizi del 29 novembre 2004;

Che, conseguentemente, si è reso necessario integrare e modificare, alla luce del nuovo progetto, la convenzione del 17 gennaio 2003;

Che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 309 del 22 giugno 2005, ha approvato lo schema della convenzione integrativa ed accolto la richiesta della Società EURO S.r.l. di proroga del termine di ultimazione lavori;

Che, pertanto, in data 15 settembre 2005, a rogito Notaio Russo, rep. 8560/2424, il Comune di Roma e la EURO S.r.l. hanno sottoscritto l'atto di integrazione e modifica della Convenzione del 17 gennaio 2003, prevedendo, all'art. 9, il 10 dicembre 2008 il termine ultimo di esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico della predetta Società e all'art. 10, il 10 dicembre 2008 il termine ultimo per la realizzazione dell'edificio polifunzionale privato per attrezzature di servizio di cui al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi sopra menzionata del 29 novembre 2004;

Che la Società EURO S.r.l., con nota prot. Dipartimento VI n. 14537 dell'11 ottobre 2005, ha comunicato l'inizio dei lavori;

Che ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 186, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) la Società EURO ha avviato le procedure per la caratterizzazione del terreno in sito al fine di gestire correttamente le terre e le rocce da scavo da rimuovere per la realizzazione della parte interrata dell'edificio;

Che i risultati di tale caratterizzazione effettuata da ARPA Lazio e comunicate dalla medesima con nota prot. n. 24941 del 21 settembre 2006 hanno mostrato il superamento della concentrazione limite dell'Arsenico prevista dalla Tab. 1 dell'All. 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, su un campione prelevato dal terreno in sito;

Che la Società EURO S.r.l., con nota del 3 maggio 2007, prot. Dipartimento VI (ora Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica) n. 10811 del 15 maggio 2007, nel comunicare l'intenzione di avviare le procedure di bonifica ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 in qualità di soggetto interessato non responsabile e di procedere nell'elaborazione del progetto di bonifica ex art. 249 del medesimo Decreto Legislativo, ha anche avanzato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi di realizzazione dell'intervento in quanto l'applicazione delle procedure previste dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente entrate in vigore con il D.Lgs. n. 152/2006 comportano l'inevitabile sospensione dei lavori;

Che in data 20 settembre 2007 si è svolta la Conferenza di Servizi, convocata dal Dipartimento X (ora Dipartimento Ambiente), titolare della procedura di approvazione del progetto di bonifica del sito;

Che successivamente, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi, il Dipartimento X (ora Dipartimento Ambiente) ha autorizzato, con determinazione dirigenziale n. 217 del 20 febbraio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 242, comma 7, del titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, l'esecuzione del progetto di bonifica;

Che la Società EURO S.r.l. con nota del 2 aprile 2008, prot. Dipartimento VI (ora Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica) n. 7456, ha comunicato l'avvio delle indagini archeologiche preventive e l'inizio di bonifica alla data del 7 aprile 2008 secondo le indicazioni contenute nella predetta determinazione dirigenziale n. 217/2008;

Che la Società EURO S.r.l. ha inviato, con nota prot. Dipartimento VI n. 22553 del 29 ottobre 2008, la perizia richiesta nella quale il Direttore dei Lavori affermava che la rilevazione della contaminazione del sito ha comportato un ritardo, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della Convenzione in argomento, pari a 564 giorni naturali e consecutivi richiedendo all'Amministrazione Comunale, in applicazione del potere di proroga di cui all'art. 13 dell'atto integrativo del 15 settembre 2005, che la citata scadenza al 10 dicembre 2008 venisse prorogata alla data del 28 giugno 2010;

Che, pertanto, con deliberazione n. 396 del 3 dicembre 2008, la Giunta Comunale ha deciso di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la richiesta di proroga presentata dalla Società EURO S.r.l. di 564 giorni naturali e consecutivi, fissando i termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazione di cui agli artt. 9 e 10 del citato atto integrativo del 15 settembre 2005, già stabiliti al 10 dicembre 2008, al nuovo termine del 28 giugno 2010, entro il quale la Società EURO S.r.l. avrebbe dovuto realizzare oltre le altre opere di urbanizzazione anche il verde attrezzato sull'area di proprietà comunale sita tra Via Crocifisso e Via Cardinal Agliardi di cui all'art. 3, lettera b) del citato atto integrativo del 15 settembre 2005;

Che, con prot. n. 33870 del 21 maggio 2010, la EURO S.r.l. ha avanzato altra istanza di differimento termini di ultimazione e di edificazione previsti nella richiamata Convenzione Integrativa sia per il protrarsi dei tempi non prevedibili di lavorazione relativi allo sblocco delle aree di intervento interessate dal rinvenimento di agente contaminatore per il parametro Arsenico, sia per oggettive difficoltà incontrate dal Comune di Roma nella consegna delle aree di sua proprietà poste in Via Paolo II n. 46 – incrocio tra Via del Crocifisso e Via Cardinal Agliardi – interessate dalla realizzazione del verde pubblico attrezzato occupate da una carrozzeria, nonché per il dilatarsi dei tempi occorsi alla Soprintendenza Archeologica per realizzare scavi e carotaggi, prescritti in sede di Conferenza di Servizi del 20 settembre 2007, anche al di sotto del rilevato ferroviario durante il periodo da aprile 2008 a marzo 2009, redigendo un totale di circa 80 rilievi;

Che soltanto in data 16 settembre 2010, con la D.D. R.U. n. 627, la Provincia di Roma ha fornito la "Certificazione del Completamento degli interventi di bonifica sul sito Stazione San Pietro" risolvendo una situazione di fermo cantiere che si protraeva da 31 mesi, attraverso il riscontro di quanto era stato predisposto dal X Dipartimento del Comune di Roma sin dal 20 febbraio 2008 con determinazione dirigenziale n. 217;

Che il disposto del citato art. 13 dell'atto integrativo della Convenzione del 17 gennaio 2003 consente, per l'appunto, all'Amministrazione Comunale di accordare, con provvedimento deliberativo assunto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, proroga ai termini per l'ultimazione dei lavori qualora sopravvengono fatti rilevanti ed estranei alle volontà delle parti;

Che nella fattispecie di cui trattasi si ritiene che gli eventi addotti a giustificazione dell'Istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori siano riconducibili all'ipotesi disciplinata dalla norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001;

Che, pertanto, valutata la richiesta della Società EURO S.r.l., si ritiene possa essere accordato il differimento termini di 51 mesi per le motivazioni sopra riportate;

Che, quindi, il termine ultimo di esecuzione delle opere a carico della Società EURO – già stabilito dagli artt. 9 e 10 del citato atto integrativo al 10 dicembre 2008 e prorogato con deliberazione Giunta Comunale n. 396/2008 al 28 giugno 2010 – verrà a scadere alla data corrispondente a 51 mesi a partire da quella di esecutività della presente

deliberazione, restando inteso che in tale termine viene compreso l'esame e l'approvazione delle progettazioni esecutive, così come riportato all'art. 8 della Convenzione originaria che subordina a tale approvazione l'effettivo inizio delle opere di urbanizzazione:

Che, conseguentemente, alla concessione del differimento termini di cui sopra, vengono procrastinati tutti i termini dei citati artt. 9 e 10 della predetta convenzione integrativa del 15 settembre 2005, compresa la sistemazione dell'area a verde attrezzato di proprietà comunale sita all'angolo di Via del Crocifisso e Via Cardinal Agliardi, di cui all'art. 3, lettera b) del medesimo atto integrativo, come risulta dal cronoprogramma presentato dalla Società Convenzionata;

Che tiene anche conto delle necessità connesse alle operazioni di sgombero dell'area occupata dalla citata carrozzeria;

Che, con prot. n. 70688 del 29 novembre 2010, la Società EURO S.r.l. ha presentato l'aggiornamento dei prezzi intervenuto tra la data di Convenzione integrativa del 15 settembre 2005 e quella della attuale tariffa comunale del 2007-2008 che vede aumentare il precedente importo delle opere previsto di Euro 789.811,53 al nuovo importo di Euro 894.019,40;

Vista la legge del 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

Vista la legge del 18 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Lazio del 28 luglio 1978 n. 35 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Vista la Relazione tecnica dell'Ufficio esibita in atti;

Che in data 16 febbraio 2011 il Dirigente della U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: A. Paradisi";

Preso atto che, in data 16 febbraio 2011 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: E. Stravato";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Relazione tecnica predisposta dal competente Ufficio della U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate della Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, parte integrante del presente provvedimento;

LA GIUNTA CAPITOLINA

in considerazione delle motivazioni espresse in premessa ed in ordine al disposto di cui all'art. 13 dell'atto integrativo sottoscritto dal Comune di Roma e dalla Società EURO S.r.l. in data 15 settembre 2005 a rogito Notaio Russo rep. 8560/2424

DELIBERA

- di accordare, con il presente provvedimento assunto agli effetti dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, la richiesta di proroga presentata dalla Società EURO S.r.l. e, conseguentemente, di fissare i termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazioni di cui agli artt. 9 e 10 del citato atto convenzionale integrativo del 15 settembre 2003, già stabiliti al 28 giugno 2008, entro il termine ultimo di anni quattro e mesi tre a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- di approvare, il cronoprogramma aggiornato, presentato dalla EURO S.r.l. con prot.
 n. 44582 del 7 giugno 2011 relativo alle opere di urbanizzazione e di edificazione da realizzare:
- di approvare l'adeguamento dell'importo della fidejussione a garanzia delle opere a scomputo da realizzare peraltro già in precedenza adeguata a Euro 789.811,53 per l'aggiornamento dei prezzi intervenuto alla data della Convenzione Integrativa del 15 settembre 2005 ad Euro 894.019,40 secondo la vigente Tariffa Comunale del 2007-2008 così come risulta dal Computo Metrico presentato dalla Società Convenzionata con prot. n. 70688 del 29 novembre 2010. Tali importi costituiscono quelli derivanti dal computo di tutte le opere, a scomputo depurati dal ribasso del 30% previsto in Convenzione.



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate P.O. Uff, Urb, arch. Francesco Beninati/Id



RELAZIONE

Convenzione tra il Comune di Roma e la Società EURO S.r.l. per il completamento del programma degli interventi di riqualificazione dell'area della Stazione di San Pietro previsto dal Piano di Assetto approvato con l'Accordo di Programma del 1° agosto 1997. Ulteriore differimento dei termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazione di cui agli artt. 9 e 10 dell'atto integrativo sottoscritto in data 15 settembre 2005 a rogito notaio Russo rep. 8560/2424.

Il Comune di Roma e la Società Roma Duemila S.p.A. (in rappresentanza di F.S. S.p.A.) hanno stipulato in data 10 dicembre 2001, con atto a rogito notaio Castellini, rep. 64466/12478, la Convenzione per l'attuazione del Programma degli interventi per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area ferroviaria della stazione San Pietro, in esecuzione dell'Accordo di Programma del 01.08.1997, approvato con Ordinanza del Sindaco n. 428 del 01.09.1997, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 – I Parte – del 30 settembre 1997. Successivamente, con atto rogito notaio De Luca del 16.05.2002, rep. 135919/15679 regolarmente registrato e trascritto, R.F.I. S.p.A. (in rappresentanza di F.S. S.p.A.) ha ceduto alla EURO S.r.I. l'intero intervento oggetto della Convenzione del 10.12.2001.

La EURO S.r.I., pertanto, ha sottoscritto in data 17.01.2003 la Convenzione a rogito notaio Russo, rep. 5898/1334, subentrando in tutte le posizioni giuridiche, patti, vincoli, posizioni obbligazioni reali a quanto derivante dalla originaria Convenzione stipulata in data 12.10.2001, a rogito notaio Castellini.

La citata Società, con istanza del 29.07.2003, ha presentato un nuovo progetto relativo all'edificio polifunzionale privato per attrezzature di servizio richiedendo, ai fini dell'approvazione dello stesso, l'attivazione della procedura di cui all'art. 4 della L. n. 396/1990 nonchè dichiarandosi inoltre consapevole che in caso di esito positivo sarebbe stato necessario modificare i patti convenzionali anche per adeguare i contributi concessori in rapporto ai vigenti parametri.

Pertanto, in data 15.09.2005, a rogito notaio Russo rep. 8560/2424, il Comune di Roma e la EURO S.r.l. hanno sottoscritto l'atto di integrazione e modifica della Convenzione del 17.01.2003 che fissava alla scadenza del 10.12.2008 la realizzazione dell'edificio polifunzionale privato per attrezzature di servizio di cui al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi del 29.11.2004 e successivamente, con nota prot. Dip.to VI n. 14537 del 11.10.2005 ha comunicato l'inizio dei lavori. Tra le operazioni propedeutiche di cantiere, peraltro, ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 186, D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) la Società EURO ha avviato le procedure per la caratterizzazione del terreno in sito al fine di gestire correttamente le terre e le rocce da scavo da rimuovere per la realizzazione della parte interrata dell'edificio con risultati di tale caratterizzazione - effettuata da ARPA Lazio e comunicate dalla medesima con nota prot. n. 24941 del 21.09.2006 - che hanno mostrato il superamento della concentrazione limite dell'Arsenico prevista dalla Tab. 1 dell'All. 5 alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, su un campione prelevato dal terreno in sito.

La Società EURO S.r.l. con nota del 03.05.2007, prot. Dip.to VI n. 10811 del 15.05.2007, nel comunicare l'intenzione di avviare le procedure di bonifica ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/2006 in qualità di soggetto di bonifica ex art. 249 del medesimo Decreto, ha anche avanzato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi di realizzazione dell'intervento in quanto l'applicazione delle procedure previste dalla normativa, in materia di protezione dell'ambiente, ed entrate in vigore con il D.lgs. n. 152/2006, comportavano l'inevitabile sospensione dei lavori.



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate P.O. Uff. Urb, arch. Francesco Beninati/Id

Con nota prot. Dip.to VI n. 22553 del 29.10.2008 la Società EURO S.r.l. inviava una perizia nella quale il Direttore dei Lavori affermava che la rilevazione della contaminazione del sito aveva comportato un ritardo, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della Convenzione in argomento, pari a 564 giorni naturali e consecutivi richiedendo all'Amministrazione Comunale, in applicazione del potere di proroga di cui all'art. 13 dell'atto integrativo del 15.09.2005 applicato al termine convenzionale, di proroga del termine di ultimazione degli interventi, previsto per il 10.12.2008, alla nuova data del 28.06.2010. Riscontrando l'istanza, con deliberazione n. 396 del 03.12.2008, la Giunta Comunale ha deciso di accordare, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, la proroga richiesta per 564 giorni naturali e consecutivi, fissando i nuovi termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazione di cui agli art. 9 e 10 del citato atto integrativo del 15.09.2005, già stabiliti al 10.12.2008, alla data del 28.06.2010 entro cui, ai sensi del suddetto art. 3, la Società EURO S.r.l. si impegna a realizzare, oltre le altre opere di urbanizzazione, anche il verde attrezzato sull'area di proprietà comunale sita tra Via Crocifisso e Via Cardinal Agliardi di cui all'art. 3, lettera b) del citato atto integrativo del 15.09.2005 purchè l'Amministrazione medesima avesse posto a disposizione della Società stessa detta area entro il termine ultimo del 28.06.2009, tale condizione al presente non è stata ancora soddisfatta.

Quanto sopra premesso, con prot. 33870 del 21.05.2010 la EURO S.r.l. ha avanzato istanza di differimento termini di ultimazione e di edificazione previsti nella richiamata Convenzione Integrativa sia per il protrarsi dei tempi relativi allo sblocco delle aree d'intervento interessate dal rinvenimento di agente contaminatore per il parametro Arsenico, sia per la mancata consegna da parte del Comune di Roma delle aree di sua proprietà poste in Via Paolo II n. 46 – incrocio tra Via del Crocifisso e Via Cardinal Agliardi - ed interessate dalla Convenzione alla realizzazione del verde pubblico attrezzato nonché per il dilatarsi dei tempi occorsi alla Soprintendenza Archeologica per realizzare scavi e carotaggi, prescritti in sede di Conferenza dei Servizi del 20.09.2007, anche al di sotto del rilevato ferroviario durante il periodo da Aprile 2008 a Marzo 2009, redigendo un totale di circa 80 rilievi.

Si aggiunge, inoltre, che con prot. n. 41248 del 23.06.2010 è pervenuta nota dall'Avvocato Andrea Compagnucci, in rappresentanza dei conduttori della carrozzeria sita nei locali comunali posti in Via Paolo II n. 46 - all'incrocio tra Via del Crocifisso a Via Cardinal Agliardi - che rappresenta i tempi ancora considerati necessari per addivenire allo sgombero dell'attività, formulando alcune richieste.

Le problematiche elencate sono state congiuntamente esaminate tra gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale (Dip.to Patrimonio e Casa, Dip.to Tutela Ambiente e del Verde, Dip.to P.A.U. – U.O. Mobilità generale Riqualificazione Aree Ferroviarie e U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate e U.O.T. Assessorato LLL.PP., Presidenza del Municipio XVIII) nelle riunioni dell'8 aprile, 21 giugno e 1 luglio

Considerato che il disposto del citato art. 13 dell'atto integrativo della Convenzione del 17.01.2003, consente per l'appunto all'Amministrazione Comunale di accordare, con provvedimento deliberativo assunto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, proroga ai termini per l'ultimazione dei lavori qualora sopravvengono fatti rilevanti ed estranei alle volontà delle parti, i suddetti uffici hanno concordato positivamente sul riscontro della proroga richiesta ritenendo che nella fattispecie di cui trattasi gli eventi addotti a giustificazione dell'istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori siano riconducibili all'ipotesi disciplinata dalla norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e che la richiesta della Società EURO S.r.I., si ritiene possa essere accolta accordando il differimento termini di 51 mesi per le motivazioni sopra riportate.

Pertanto tale termine ultimo di esecuzione delle opere a carico della Società EURO già stabilito dall'art. 9 del citato atto integrativo, verrà a scadere alla data corrispondente a 51 mesi a partire da



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate P.O. Uff. Urb. arch. Francesco Beninati/Id

quella di esecutività della presente deliberazione restando inteso che in tale termine viene compreso l'esame e l'approvazione delle progettazioni esecutive, così come riportato all'art. 8 della Convenzione originaria, che subordina a tale approvazione l'effettivo inizio delle opere di urbanizzazione, nonché intendendo conseguentemente procrastinati tutti i termini di cui al citato art. 9 e pertanto, relativamente alla sistemazione dell'area a verde attrezzato di proprietà comunale sita all'angolo di Via del Crocifisso e via Cardinal Agliardi, di cui all'art. 3, lettera b) dell'atto integrativo del 15.09.2005, da parte della Società EURO S.r.l. con la realizzazione di ogni intervento entro la nuova data di differimento termini concessa, tenendo conto delle necessità connesse alle operazioni di sgombero dell'area occupata dalla citata carrozzeria, come risulta dal cronoprogramma presentato dalla Società Convenzionata.

Premesso quanto sopra, l'ufficio propone di sottoporre alla Giunta Capitolina l'approvazione del seguente deliberato:

- di approvare l'adeguamento dell'importo della fidejussione a garanzia delle opere a scomputo da realizzare – peraltro già in precedenza adeguata a € 789.811,53 per l'aggiornamento dei prezzi intervenuto alla data della Convenzione Integrativa del 15 settembre 2005 ad € 894.019,40 secondo la vigente Tariffa Comunale del 2007 - 2008 così come risulta dal Computo Metrico presentato dalla Società Convenzionata con prot. n. 70688 del 29.11.2010. Tali importi costituiscono quelli derivanti dal computo di tutte le opere a scomputo, depurati dal ribasso del 30% previsto in Convenzione.
- di approvare il cronoprogramma aggiornato, presentato dalla EURO S.r.l. con prot. 33870 del 21.05.2010 relativo alle opere di urbanizzazione e di edificazione da realizzare - che tiene conto, peraltro, anche delle necessità connesse con le operazioni di liberare gli immobili comunali - e pertanto di concedere, per le motivazioni sopra riportate, differimento del termine di ultimazione di tutte le opere al compimento di 51 mesi a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

II Tecnico P.OJ Uff, Urbanistico Archi Erancesco Beninati L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 15 giugno 2011.
Dal Campidoglio, lì
p. IL SEGRETARIO GENERALE